



UNIONE EUROPEA



GIUNTA REGIONALE

PN **FEAMPA** ITALIA
2021/2027



All. n. 3 alla Determinazione DPD022/127 del 09.08.2024

REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

ATTUAZIONE DEL “**COMMON UNDERSTANDING**” SOTTOSCRITTO DALLA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE CON LA COMMISSIONE
EUROPEA PER RAFFORZARE GLI ASSETTI ISTITUZIONALI AI FINI DI UN PIÙ EFFICACE CONTROLLO
DEGLI AIUTI DI STATO IN ITALIA

D.G.R. N. 407 DEL 15.07.2024

« **LINEE D’INDIRIZZO PER LA COMPATIBILITÀ DEGLI AIUTI DI STATO** »

(Allegato B)

Anno 2024



UNIONE EUROPEA



GIUNTA REGIONALE

PN FEAMPA ITALIA
2021/2027



- Nozione di aiuto di Stato e deroghe

L'articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) è composto di tre commi. Il 1° contiene la nozione di aiuto di Stato "incompatibile". Il 2° prevede delle deroghe *de iure* alla incompatibilità; il 3° prevede delle ipotesi secondo le quali la Commissione Europea può discrezionalmente dichiarare compatibile l'aiuto.

L'articolo 108 TFUE riprende letteralmente, con i dovuti aggiustamenti, l'art. 88 del TCE. La disposizione introduce norme procedurali per l'applicazione dell'art. 107 TFUE, istituendo un meccanismo di controllo sugli aiuti di Stato affidato alla Commissione ed in casi eccezionali al Consiglio.

Sezione 2 Aiuti concessi dagli Stati

Articolo 107

(ex articolo 87 del TCE)

1. *Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.*
2. *Sono compatibili con il mercato interno:*
 - a) *gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;*
 - b) *gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;*
 - c) *gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera.*
3. *Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:*
 - a) *gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;*
 - b) *gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;*
 - c) *gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;*
 - d) *gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune;*
 - e) *le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.*

Articolo 108

(ex articolo 87 del TCE)

1. *La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.*
2. *Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli articoli 258 e 259.*

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui all'articolo 109, quando circostanze eccezionali giustificano tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.
3. *Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.*
4. *La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.*



UNIONE EUROPEA



GIUNTA REGIONALE

PN FEAMPA ITALIA
2021/2027



Informazioni generali

Amministrazione coinvolta: Regione Abruzzo-Giunta regionale

(per amministrazione competente dovrà essere indicata: Regione Abruzzo - Giunta regionale)

Dipartimento regionale competente : DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

Servizio proponente: SERVIZIO SVILUPPO LOCALE ED ECONOMIA ITTICA

Tipologia dell'atto:

- proposta di legge regionale,
- proposta di regolamento regionale,
- proposta di atto presidenziale
- proposta di deliberazione di Giunta regionale (con o senza Avviso o Bando)
- proposta di determinazione direttoriale (con o senza Avviso o Bando)
- proposta di determinazione dirigenziale (con Avviso o Bando)
- Altro (specificare

1. Descrizione sintetica dell'intervento:

Indicare (se possibile):

Finalità: L'Avviso, nell'Ambito del PN FEAMPA 2021/2027 nuovamente approvato in data 24/05/2024 dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione n. C(2024) 3582 final (Versione III), dà attuazione all' Art. 27 del Reg. (UE) 2021/1139 ed, in particolare, all'azione 2 "*Competitività e sicurezza delle attività di commercializzazione e trasformazione dei prodotti della pesca e acquacoltura*" dell'Obiettivo specifico 2.2 la cui finalità è quella di sostenere la capacità produttiva e gestionale delle imprese anche mediante la promozione del lavoro in sicurezza per gli operatori dei settori della commercializzazione e della trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. L'Avviso è in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo, della strategia Farm to Fork e della Biodiversity strategy for 2030 e con le indicazioni dei nuovi Orientamenti strategici UE.

Obiettivo principale:

Le azioni dell'Avviso sostengono la transizione energetica, la competitività delle imprese e la sicurezza delle attività di commercializzazione e trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, anche attraverso il rispetto della equa concorrenza nei mercati per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura.;

Durata: L'Avviso scade a ottobre 2024; i progetti devono essere ultimati entro 12 mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione del contributo

2. Normativa applicabile:



UNIONE EUROPEA



GIUNTA REGIONALE

PN FEAMPA ITALIA
2021/2027



- Reg. (UE) n.2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Reg. (UE) n. 2021/1139 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004;
- OBIETTIVO SPECIFICO 2.2 Promuovere la commercializzazione, la qualità e il valore aggiunto dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e la trasformazione di tali prodotti SCHEDA AZIONE 2 Competitività e sicurezza delle attività di commercializzazione e trasformazione dei prodotti della pesca e acquacoltura approvata dal MASAF in data 15.04.2024 prot. 172286

3. Dotazione finanziaria:

Stanziamiento complessivo: € 1.232.357,30

Stanziamiento annuale: 2024 € 316.000,00; 2025 € 916.357,30

Ammontare stimato per ogni beneficiario: Per ciascuna iniziativa progettuale è fissato in € 1.000.000,00 il limite massimo della spesa ammissibile IVA inclusa

4. Beneficiari:

le **micro, piccole e medie imprese**, come definite nell'Allegato alla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE, aventi sede legale o operativa nella **Regione Abruzzo**

5. Iniziative ammissibili

L'Avviso attiva le seguenti operazioni:

- *operazione 54 - Investimenti in attrezzature di sicurezza*

L'operazione promuove l'ammmodernamento degli impianti mediante l'acquisto di macchinari e attrezzature per il miglioramento della sicurezza degli operatori del settore (es: sistemi antincendio, sistemi di sicurezza e di allarme, sistemi di riduzione del rumore).

Sono ammissibili a sostegno solo investimenti che vanno al di là dei requisiti previsti dal diritto unionale o nazionale.

- *operazione 55 - Investimenti per migliorare le condizioni di lavoro*

L'operazione promuove l'ammmodernamento degli impianti con investimenti per migliorare le condizioni di lavoro, la tutela della salute e il miglioramento dell'igiene degli addetti (es: strutture ricettive dedicate comprensive di servizi igienici, aree comuni, cucine e strutture di ricovero).

Sono ammissibili a sostegno solo investimenti che vanno al di là dei requisiti previsti dal diritto unionale o nazionale.

- *operazione 66 - Altre operazioni (economico) – Investimenti produttivi*



UNIONE EUROPEA



GIUNTA REGIONALE

PN FEAMPA ITALIA
2021/2027



L'operazione è finalizzata al miglioramento della competitività delle attività del settore della pesca e dell'acquacoltura. A tal fine l'operazione sostiene investimenti produttivi mediante l'ammodernamento di impianti esistenti e/o la realizzazione di nuovi impianti che:

- contribuiscono a ridurre l'impatto sull'ambiente, incluso il trattamento dei rifiuti;*
- migliorano la sicurezza, l'igiene, la salute e le condizioni di lavoro;*
- sostengono la trasformazione delle catture di pesce commerciale che non possono essere destinate al consumo umano;*
- si riferiscono alla trasformazione dei sottoprodotti risultanti dalle attività di trasformazione principali;*
- riferiscono alla trasformazione di prodotti dell'acquacoltura biologica conformemente agli articoli 7 e 8 del Regolamento (UE) 2018/848;*
- portano alla realizzazione di prodotti nuovi o migliorati, processi nuovi o migliorati o sistemi di gestione e di organizzazione nuovi o migliorati.*

6. Finanziamento inquadrabile come “non aiuto compatibile”

1. Ai sensi del paragrafo 2.1.3, punto (15), degli “Orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura” (2023/C 107/01) e dell'art. 10 paragrafo 2 del Reg.(UE) 2021/1139 del 7 luglio 2021 “*Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano tuttavia ai pagamenti erogati dagli Stati membri a norma del presente regolamento e che rientrano nell'ambito d'applicazione dell'articolo 42 TFUE*”.
2. L'azione 5 “Resilienza, sviluppo e transizione ambientale, economica e sociale del settore acquacoltura” attua quanto previsto dall'art.27 del Reg. (UE) 2021/1139, specificando le condizioni attuative delle operazioni attivabili.
3. Inoltre le operazioni attivate dal presente Avviso riguardano la produzione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti dell'acquacoltura (ambito di applicazione dell'art. 42 del TFUE).

Luogo e data **Pescara 09.08.2024**

Il Dirigente del Servizio proponente

(Dott.Francesco Di Filippo)
Firmato digitalmente



DI FILIPPO
FRANCESCO
09.08.2024
12:42:46
GMT+00:00